

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1969

(19^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZANNIER

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Sostegno per gli scambi intracomunitari dei carboni da coke e del coke destinati alla siderurgia della Comunità » (996) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 251, 252
BIAGIONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . 252
MINNOCCI, relatore 252

La seduta ha inizio alle ore 12,30.

Sono presenti i senatori: Brugger, Cagnasso, Catellani, Cavezzali, Colleoni, De Leoni, De Vito, Filippa, Minnocci, Scipioni, Verrastro e Zannier.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Dosi, Merloni, Naldini, Noè e Trabucchi sono sostituiti, ri-

spettivamente, dai senatori De Zan, Oliva, Venturi, Morlino e Coppola.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni.

MINNOCCI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sostegno per gli scambi intracomunitari dei carboni da coke e del coke destinato alla siderurgia della Comunità » (996) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostegno per gli scambi intracomunitari dei carboni da coke e del coke destinati alla siderurgia della Comunità », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M I N N O C C I, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, l'alta autorità della CECA, con sua decisione n. 1/67, in data 21 febbraio 1967, ha stabilito un sistema di compensazione multilaterale per sovvenzionare il carbone da coke e il coke destinati alla siderurgia della Comunità, in applicazione del quale l'Italia è tenuta a versare la somma di lire 1.155 milioni per ciascuno degli anni 1967 e 1968.

Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 3 dicembre scorso, è stato predisposto per consentire all'Italia di soddisfare l'impegno assunto ed è inteso ad autorizzare la spesa di lire 1.155 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968, quale onere a carico dell'Italia per gli anni stessi (articolo 1). A tale onere si fa fronte, per lire 1.155 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 — intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della suddetta disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — e per lire 1.155 milioni, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1968 (articolo 2).

Si precisa che per la copertura dell'onere relativo all'anno 1968 vengono utilizzati: l'accantonamento di lire 1.000 milioni disposto sul fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1968 per l'estensione dell'equo indennizzo al personale militare; nonché le seguenti aliquote di altri accantonamenti disposti sullo stesso fondo: per la sistemazione di partite di debito verso la Banca d'Italia, milioni 47; per modificazioni alla legge 5 marzo 1961, n. 90, per quanto concerne il personale operaio dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, milioni 88; per il funzionamento delle commissioni provinciali per il ritiro delle patenti, milioni 20.

Esprimo pertanto parere favorevole alla approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato, nel parere pervenutoci in data odierna, di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

B I A G I O N I, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dopo la dettagliata relazione del senatore Minnocci, ritengo che non vi sia molto da aggiungere se non rilevare la necessità di pervenire ad una sollecita approvazione del disegno di legge in esame che, purtroppo, già ci perviene con notevole ritardo.

Al riguardo vi è da richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che in diverse riunioni della CECA il Ministro dell'industria della Repubblica federale tedesca ha più volte sollecitato l'approvazione da parte dell'Italia di questo provvedimento inteso appunto ad autorizzare la spesa di 1.155 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968, tutti ad essa destinati. Inoltre, durante l'ultima riunione della CECA, svoltasi a Bruxelles ai primi di dicembre, il rappresentante della Repubblica federale tedesca chiese che questo sistema di compensazione fosse proseguito ancora per cinque anni; tale proposta fu però respinta all'unanimità, mentre fu demandato alla Commissione tecnica il compito di studiare la possibilità di applicarlo ancora per il 1969 e per il 1970. In seguito a ciò fu deliberato il proseguimento di tale compensazione per il 1969; per il 1970 se ne sarebbe invece riparato successivamente. Pertanto al presente provvedimento ne farà seguito un altro relativo alla compensazione per l'anno finanziario 1969 ed, eventualmente, per il 1970 e 1971. Comunque, per gli anni 1967 e 1968 l'Italia è tenuta a versare la somma di cui trattasi entro la fine del corrente anno: desidero pertanto ringraziare vivamente il Presidente per aver convocato in tempo utile la Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.310 milioni quale onere posto a carico dell'Italia, in ragione di lire 1.155 milioni annui per gli anni 1967 e 1968, in attuazione dell'Accordo di compensazione finanziaria previsto dalla Decisione n. 1-67 del 21 febbraio 1967 dell'Alta Autorità della CECA, concernente il carbone da coke e il coke destinati all'industria siderurgica della Comunità.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per lire 1.155 milioni, a carico del fondo iscritto al capito-

lo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 — intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della suddetta disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — e per lire 1.155 milioni a carico del fondo iscritto al citato capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI